



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
DELL'UNIONE
MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO
REGGIANO**

Approvato con delibera di Consiglio n. 35 del 29.09.2017



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla postazione di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti all'utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

Art. 21 – Installazione ed attivazione sistema di video sorveglianza



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati nei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza situati nei comuni aderenti l'Unione, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la sede centrale e/o i presidi territoriali dei singoli comuni della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere.

ART. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio dei comuni, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di aree preventivamente indicate dalla Giunta dell'Unione o dei singoli comuni ad essa appartenenti;
 - d) tutelare chi più necessita di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Art. 6 - Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio Associato della Polizia Municipale è nominato, di norma, con apposito decreto del Presidente, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). Il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano con provvedimento motivato potrà nominare responsabile altro dipendente dell'Unione. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
3. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Responsabile individua, a sua volta, con atto scritto, tra gli appartenenti al Servizio Associato della Polizia Municipale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati.
3. Gli incaricati sono sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia dell'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Le chiavi per l'accesso ai locali ove sono posizionati i supporti informatici, se diversi dai locali in dotazione alla Polizia Municipale, saranno detenute da apposito personale individuato con specifico provvedimento del Responsabile del trattamento dati.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo

1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Presidente dell'Unione o suo delegato, al personale del Servizio Associato della Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio Associato della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori del Servizio Associato della Polizia Municipale o tra le forze di polizia presenti sul territorio.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e dell'accesso alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

6. Nel caso di postazioni remote installate presso i presidi di Polizia Municipale presso i comuni aderenti, l'accesso e l'estrazione degli atti relativi alle aree video-sorvegliate può essere delegato al responsabile di Presidio o suo incaricato.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti ed ai soggetti indicati nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni 1 (uno).

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installate sul territorio dei comuni dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

3. Le telecamere, di cui al precedente comma 2, consentono, dal punto di vista tecnico, riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali ovvero il responsabile non deve effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati alle Centrali Operative dei presidi territoriali del Servizio Associato di Polizia Municipale.

In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è utile e necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione con le modalità di cui al Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010.

4. Le immagini possono essere raccolte anche attraverso foto trappole sempre nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e gli angoli di visualizzazione delle medesime sono predefinite dal Responsabile d'intesa con i Comuni interessati, ed eseguite autonomamente o con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o del personale tecnico incaricato, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art 11 del Codice Privacy, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.

2. La suddetta posizione e le relative fasi possono essere variate su indicazioni dei Responsabili e dietro comprovate esigenze da adottarsi mediante idonea Delibera della Giunta del Comune interessato, recepita con deliberazione di Giunta dell'Unione.

2.1 L'utilizzo del movimento rotatorio orizzontale (brandeggio) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento ed è consentito in questi casi:

a. Controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo, causa lo spostamento dei soggetti interessati;

b. Comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo immediate o recidive, segnalate ai responsabili od ai loro delegati;

c. Supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

3. Le inquadrature saranno comunque sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti, nel caso in cui il Servizio Associato di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, informandone, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

4. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati di cui all'art 13 del presente regolamento, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), a seguito di regolare richiesta per motivi di attività investigativa di polizia giudiziaria, inoltrata al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale.

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, è tenuto ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui deve essere riportata la seguente dicitura: "Polizia Municipale – Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano – Area video sorvegliata".

2. L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, nella persona del Responsabile, comunica alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale oltre che sul sito internet dell'Unione.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, dilazionabili a 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro risultassero di particolare complessità ovvero qualora ricorresse altro giustificato motivo:

c.1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere inoltrata dallo stesso soggetto trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c.2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), deve essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese da determinarsi da parte della Giunta.

4. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli aventi diritto ai sensi del codice civile e penale.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva, in ogni caso, la tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
- a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali e relativi a procedimenti in atto.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia resta disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia resta regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e o integrazioni.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere effettuata quando è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria ovvero della Polizia Giudiziaria per atti di indagine di P.G., i dati saranno estratti e riportati su supporto informatico con annotazione di consegna in apposito registro; in casi di urgenza da parte della Polizia Giudiziaria è consentita la visualizzazione delle immagini ai fini della prosecuzione della indagini con annotazione del registro del richiedente e dell'organo di P.G. a cui appartiene.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio dell'Unione dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento, e i suoi eventuali aggiornamenti, è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 21 – Installazione ed attivazione sistema di video sorveglianza

1. L'installazione, l'attivazione o la variazione dei sistemi di videosorveglianza, fermo restando i sistemi attualmente in essere, vengono deliberati con apposita Delibera della Giunta del Comune interessato, che comprenda la valutazione del numero di telecamere complessivamente gestite, e la conformità al sistema operativo gestionale, recepita con deliberazione di Giunta dell'Unione.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività o da dichiarazione di immediata eseguibilità della Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano di approvazione.

.

.